

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione n. 854 del 8 maggio 2009 - Provvedimenti per la gestione della qualità dell'aria ambiente.

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 ha affidato alle regioni e province autonome un insieme integrato di competenze in materia di valutazione e gestione dell'aria ambiente, con l'obiettivo di tutelare la qualità dell'aria, laddove è buona, e di migliorarla negli altri casi;
- che con DGR del 14 febbraio 2006 n. 167 è stato approvato il "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria" di seguito denominato "Piano";
- che il 03 aprile 2006 tale Piano è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, da questo, alla Commissione Europea;
- che il Piano è stato approvato, con emendamenti, dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 27 giugno 2007, pubblicato in via definitiva sul BURC numero speciale del 5/10/2007;
- che il suddetto Piano individua sul territorio della regione Campania zone di risanamento e zone di osservazione. Le zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione. Le zone di osservazione sono definite dal superamento del limite ma non del margine di tolleranza;
- che gli interventi previsti nel Piano sono articolati in misure a breve e lungo termine e sono suddivisi in base alla tipologia delle sorgenti emissive prese in considerazione;
- che, tra le misure a breve riguardanti i trasporti, è espressamente previsto il divieto di circolazione dei ciclomotori PRE ECE (MT4) e la limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti all'interno delle aree urbane per le zone di risanamento (MT8);
- che la suddetta DGR del 14 febbraio 2006 n. 167 individua, inoltre, le autorità competenti all'attuazione delle misure del Piano:
 - i Sindaci dei cinque comuni capoluoghi di provincia, per le misure da attuarsi nei territori comunali di rispettiva competenza;
 - le Amministrazioni Provinciali della Campania per le misure da attuarsi negli altri comuni ricadenti nei territori provinciali di rispettiva competenza.

PRESO ATTO

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria, intende promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, di sostituire i precedenti atti comunitari in materia, facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che le soglie di valutazione degli inquinanti atmosferici, introdotte con la citata Direttiva, confermano sostanzialmente i valori limite già operanti, in forza della relativa disciplina statale di recepimento, ad eccezione della introduzione di un nuovo valore obiettivo per il PM_{2,5}.

CONSIDERATO

- che il suddetto Piano attribuisce al traffico veicolare una quota rilevante nella produzione di particolato e NO₂;
- che i dati rilevati dall'ARPAC, attraverso la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria, evidenziano per il particolato fine (PM₁₀), per l'ozono e per il biossido di azoto una situazione stazionaria di criticità nell'area metropolitana di Napoli e in altri centri urbani della Campania, che rendono difficoltoso il raggiungimento degli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente;
- che per fronteggiare la situazione emergenziale il Comune di Napoli, così come attuato in alcune regioni italiane, ha attivato il controllo annuale obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) e, con modalità e orari diversi a seconda della categoria veicolare, una limitazione alla circolazione degli:
 - autoveicoli ad accensione spontanea e comandata, non omologati ai sensi della Direttiva 94/12/CE o 96/01/CE (Euro 2);
 - ciclomotori e motoveicoli a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE;

- che in altri Comuni capoluogo, in relazione ai superamenti dei livelli di soglia degli inquinanti, sono state attuate analoghe iniziative;
- la necessità di garantire la salute dei cittadini della Regione Campania;
- che, secondo gli studi scientifici effettuati sia a livello nazionale che internazionale, gli autoveicoli alimentati ad accensione spontanea (diesel) e comandata, non conformi alla Dir. 91/441/CE, nonché i ciclomotori e motocicli a due tempi convenzionali sono le principali fonti di emissione da traffico veicolare (benzene, polveri inalabili PM10, NO2 e CO);
- che nel corso dell'incontro, tenutosi in data 24/03/2009 presso il Settore Ecologia della Regione Campania, con i rappresentanti dei Comuni Capoluogo e delle Provincie, sono state unanimemente concordate le integrazioni al Piano da proporre alla Giunta Regionale per l'approvazione;

RITENUTO

- che nonostante le azioni poste in essere dai singoli Comuni risulta ancora una situazione critica per il rispetto dei limiti normativi, anche per il mancato coordinamento con i comuni limitrofi;
- la necessità di integrare il Piano con misure più efficaci da porre in essere per prevenire situazioni d'emergenza basate anche sull'esperienza di altre regioni italiane;

VISTO

- la DGR del 14 febbraio 2006 n. 167;
- il D. Lgs 351/99

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

PROPONE e la Giunta in conformità, con voto unanime,

DELIBERA

Per quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1) di integrare il Piano con le seguenti misure:

A) Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane dei seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione spontanea e comandata non omologati ai sensi della Direttiva 94/12/CE o 96/01/CE (Euro 2) e s.m.i;
- ciclomotori e motoveicoli a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e s.m.i;

B) Controllo annuale obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli (Bollino Blu) circolanti in regione Campania così come regolamentato dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998

2) che le autorità competenti (Province e Comuni Capoluogo) devono porre in essere, in maniera sinergica e coordinata, le misure di cui al punto precedente;

3) che le limitazioni al traffico veicolare sono stabilite dai Comuni e, nel caso in cui i superamenti riguardino aree sovracomunali, sono concertate tra le Provincie ed i Comuni interessati;

4) che le Province, nell'ambito delle concertazioni con i Comuni, hanno il compito di garantire il necessario raccordo affinché siano concordati i periodi, i giorni ed i relativi limiti orari giornalieri (da fissare da un minimo di 5 ore ad un massimo di 12), sia per i veicoli utilizzati per il trasporto privato, sia per quelli utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio;

5) che le Province, nell'ambito delle concertazioni con i Comuni, hanno il compito di proporre ai Comuni stessi eventuali deroghe, tenendo conto delle richieste formulate dalle associazioni di categoria interessate in relazione alle difficoltà di sostituzione di alcuni veicoli il cui valore è collegato soprattutto agli allestimenti speciali con la dotazione permanente delle attrezzature necessarie per l'esecuzione di particola-

ri attività lavorative ed esentando dalle limitazioni della circolazione i veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale" e quelli che l'art. 54 del medesimo Codice definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale";

6) i superamenti vanno comunicati dall'ARPAC, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, a tutti i Comuni rientranti nel campo di influenza della centralina e ai Comuni che, in base ai modelli di diffusione degli inquinanti, contribuiscono ai superamenti degli stessi;

7) di disporre la trasmissione quale proposta al Consiglio Regionale della presente deliberazione per gli adempimenti previsti dall'art.20 dello Statuto Regionale;

8) di inviare la presente Delibera al Settore Tutela dell'Ambiente e al Settore Ecologia dell'AGC 05; al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; all' Amministrazione Provinciale di Avellino; all' Amministrazione Provinciale di Benevento; all'Amministrazione Provinciale di Caserta; all' Amministrazione Provinciale di Napoli; all'Amministrazione Provinciale di Salerno; al Comune di Avellino; al Comune di Benevento; al Comune di Caserta; al Comune di Napoli; al Comune di Salerno; all'ARPAC e al Settore "Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul BURC e sul sito WEB della Regione Campania.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Valiante